

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Katjes Fassin/
UAMI (Forma di un muso di panda)****(Causa T-22/09)**

(2009/C 69/107)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich sul Reno, Germania) (Rappresentante: avv. T. Schmitz)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008, procedimento R 1299/2006-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario di cui trattasi:* un marchio tridimensionale che rappresenta un muso di panda di cioccolata, per prodotti appartenenti alla classe 30 (domanda di registrazione n. 4 505 161)*Decisione dell'esaminatore:* diniego della registrazione*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Johnson &
Johnson/UAMI — Simca (YourCare)****(Causa T-25/09)**

(2009/C 69/108)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Johnson & Johnson GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. A. Gérard)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Simca Srl (Cesano Boscone, (MI))**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2008, caso R 175/2008-1;
- Accogliere l'opposizione e respingere la domanda di registrazione n. 4 584 587 per il marchio figurativo «YourCare», e
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «YourCare» per prodotti delle classi 3, 8 e 21.*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo «Young Care», registrazione in Germania n. 2 913 574 per prodotti delle classi 3 e 5; marchio figurativo «bebe young care», registrazione in Germania n. 30 416 018 per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44; marchio denominativo «Young Care», registrazione in Germania n. 30 414 452 per prodotti della classe 21.*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento integralmente dell'opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario.*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione controversa.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che non sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione; violazione dell'art. 74, n. 1, del menzionato regolamento, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di elementi probatori fattuali prodotti dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).